

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e del loro bagaglio a mano e da stiva e merci presso l'Aeroporto Civile di Foggia.

Servizio a chiamata.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 Definizioni

Il presente capitolato contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la società Aeroporti di Puglia SpA e l'impresa aggiudicataria, avente per oggetto tutti i servizi di controlli di sicurezza nell'ambito dell'Aeroporto di Foggia. Nel testo del presente Capitolato il termine "Appaltante" designa la società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., il termine "Appaltatore" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto ed il termine "Servizio" indica il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto si intende "a chiamata", pertanto sarà richiesto solo in concomitanza di attività di volo sullo Scalo. In particolare ha per oggetto tutti i servizi di controlli di sicurezza nell'ambito dell'Aeroporto di Foggia previsti da tutta la normativa primaria e secondaria vigente tempo per tempo in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: DM 85/99, Reg. CE 300/08, Reg. CE 1988/2015 e relative decisioni riservate di dettaglio (8005/15); Programma Nazionale di Sicurezza vigente; circolari Enac e succ. m. i.) nonché le connesse attività finalizzate alla ricerca della massima funzionalità e qualità nell'espletamento dei citati servizi, ivi compreso il rispetto dei tempi massimi di attesa stabiliti e le modalità di accesso dei passeggeri, operatori e mezzi ai varchi di controllo.

In particolare il servizio, da svolgere secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha per oggetto i seguenti servizi di controllo di sicurezza nell'ambito dell'aeroporto di Foggia indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, da espletarsi in base alle esigenze della società di gestione mediante servizio "a chiamata":

1. Controllo dei passeggeri;
2. Controllo radioscopico del bagaglio a mano;
3. Controllo radioscopico del bagaglio da stiva;
4. Presidio dei varchi operatori e doganale
5. Vigilanza e pattugliamento ai sensi del punto 1.5 del Reg. CE 1998/15 e del vigente Programma Nazionale per la sicurezza dell'Aviazione Civile
6. Ogni ulteriore controllo di sicurezza richiesto ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/99 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato D.M. 85/99, al Reg. CE 300/08, al *Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1998 – disposizioni particolari per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea* e relative decisioni riservate di dettaglio (8005/2015), al vigente Programma Nazionale di Sicurezza ed altra normativa secondaria Enac.

Si precisa che i servizi di cui ai punti 4 e 5 potrebbero non essere attivati atteso che è in corso di valutazione da parte di Enac il riconoscimento dell'aeroporto come "minore" ai sensi e per gli effetti della circolare SEC 06 del 15.05.2013.

I riferimenti alla normativa di cui al T.U.L.P.S ed al D.M. 85/99 sono da intendersi come modificati a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 6 giugno 2008, n. 101 e del DPR del 4 agosto 2008 n. 153.

Si precisa ulteriormente che, in considerazione dell'attuale situazione operativa dei voli sullo scalo nonché delle probabili modifiche normative in itinere in termini di security aeroportuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi quali:

- a) Presidio dei varchi di accesso all'area sterile (doganale ed operatori aeroportuali) e relativi controlli alle persone ed agli oggetti trasportati nonché veicoli e merci da questi trasportate;
- b) Vigilanza e pattugliamento del sedime aeroportuale (interno ed esterno) con relativi controlli a persone mezzi ed infrastrutture, compreso il rispetto di procedure di intervento ed attivazione di concerto con le Forze di Polizia;
- c) Gestione ed intervento degli allarmi antintrusione e videosorveglianza presenti o da installare nell'aerostazione.

Tali controlli sono finalizzati ad impedire l'introduzione illecita nelle aree sterili ed a bordo di aerei adibiti al trasporto passeggeri o merci, di persone, armi proprie ed improprie e/o ordigni o oggetti in grado di causare una grave turbativa al normale svolgimento del traffico aereo civile e dovranno essere effettuati secondo le modalità di volta in volta impartite da soggetto designato dalla Stazione appaltante funzionali alla ricerca della massima qualità per la prestazione del servizio.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi che gli venissero richiesti dalla società Appaltante in caso di situazioni particolari legate ad aspetti di Sicurezza Aeroportuale, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DM 85/99.

I suddetti servizi di controllo saranno svolti sotto la vigilanza della Polizia di Stato che assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà.

L'Appaltatore si obbliga, altresì ad adeguarsi alle diverse esigenze e scelte della società Appaltante, in più o in meno rispetto all'attuale oggetto del servizio in appalto, anche se non determinate da mutamenti normativi o regolamentari, senza che per questo possa vantare diritti o indennità di sorta.

L'Appaltante si riserva la facoltà di comunicare alla appaltatrice, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione, in aumento o diminuzione, dei servizi indicati nel presente Capitolato.

- Estensioni

In relazione a particolari e mutate esigenze e necessità imprevedute che interverranno nel corso dell'appalto, l'Appaltante avrà la facoltà di estendere il contratto in essere per lo svolgimento di servizi uguali, analoghi o complementari ai servizi già oggetto dell'appalto o che si rilevassero necessari al fine di una migliore esecuzione dei servizi affidati. Pertanto, in relazione ad aumenti di quantità, tipologia, frequenza ed estensione delle prestazioni l'appaltatore si impegna a praticare i prezzi già stabiliti in sede di offerta.

- Riduzioni

In qualsiasi momento di vita dell'appalto, l'Appaltante avrà la facoltà, in relazione a nuove esigenze organizzative e/o operative di ridurre o sopprimere totalmente talune prestazioni.

In tal caso, all'appaltatore verrà corrisposto unicamente l'importo corrispondente al servizio effettivamente prestato.

Art. 3 Durata del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto avrà una durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di attivazione dello stesso, rinnovabile, anche parzialmente ex art. 29 del D.Lgs. 163/2006, per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna e comunque prorogabile sino all'espletamento della nuova procedura selettiva.

Art. 4 Corrispettivo del servizio - Pagamenti - Reportistica

Il corrispettivo del servizio è determinato dal costo orario offerto in sede di gara per le ore di servizio effettivamente svolte. Con la prima fattura di ogni anno sarà corrisposto anche l'importo complessivo annuo di oneri per la sicurezza così come determinata nel bando di gara.

Il servizio effettivamente svolto sarà riportato su apposito report mensile redatto dal rappresentante dell'Appaltatore.

Sulla base del report di cui sopra, la stazione appaltante, effettuate le opportune verifiche, anche di concerto con l'appaltatore, procederà all'emissione ed invio del certificato di regolare esecuzione.

Quest'ultimo, a sua volta vistato dall'appaltatore, dovrà essere allegato alla fattura per il pagamento all'atto dell'invio di quest'ultima.

Tutta la reportistica, potrà, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, essere trasmessa in via telematica tramite modelli predisposti dall'appaltante. Le spese di dotazione informatica hardware e software e quelle di collegamento per i relativi collegamenti telematici saranno a carico dell'appaltatore.

Il corrispettivo, così come sopra determinato, è comprensivo dell'attività espletata dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore che dovrà comunque assicurare la presenza presso l'Aeroporto in base ad un piano orario presentato dall'Appaltatore ed approvato dalla Stazione Appaltante, oltre che una reperibilità telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo orario offerto per ciascun dipendente resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto; pertanto l'appaltatore dovrà tener conto, nella determinazione del prezzo offerto, dei maggiori oneri relativi al lavoro notturno e festivo, nonché della possibile svalutazione monetaria e dei possibili aumenti di costi che potrebbero intervenire nel corso della durata contrattuale.

I corrispettivi contrattuali verranno liquidati a seguito della verifica sulla regolare esecuzione del servizio, tecnico/amministrativa positiva e sulla regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi risultanti dal DURC.

Effettuata la verifica, il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura a 30 gg df. - La fattura dovrà riportare il n. di CIG riferito alla procedura di gara e dovrà essere inviata solo ed esclusivamente in via telematica all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A.: ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it in formato PDF privo di restrizioni e/o password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. 376/2015.

Il corrispettivo del servizio in oggetto non è imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 punto 6 del DPR 633/72.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. In ottemperanza a tali obblighi, la Ditta è tenuta a comunicare, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

La mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente capitolato non potrà essere assunta dalla ditta aggiudicataria come valido motivo per l'interruzione del servizio.

Art. 5 Divieto di cessione del contratto e di subappalto

È vietata la cessione del contratto ed il subappalto.

Art. 6 Responsabile del servizio (direttore tecnico) e responsabile del turno

L'appaltatore dovrà designare un responsabile del servizio (direttore tecnico) e dovrà comunicarlo per iscritto alla società di gestione appaltante.

Il responsabile del servizio farà riferimento all'incaricato designato dalla società di gestione appaltante e rappresenterà l'appaltatore nei confronti della società appaltante stessa per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.

Il Direttore Tecnico sarà in particolare responsabile:

- della qualità del servizio reso e della sua conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in vigore;
- della programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio e relativa riprogrammazione in caso di richieste di modifica ed eventi eccezionali;
- dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio e, *in primis*, dell'osservanza degli standard qualitativi prescritti; con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti, alle prescrizioni del Programma Nazionale di sicurezza, dei tempi di attesa stabiliti e delle modalità di afflusso ai controlli da parte dei passeggeri, delle merci e dei mezzi;
- della supervisione del servizio attraverso la presenza in loco o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza;
- del corretto invio della reportistica e dell'esame della reportistica TIP e relative azioni conseguenti;

In assenza del Direttore Tecnico è, comunque, richiesta la presenza di un Supervisore di riferimento tra quelli presenti durante tutto l'arco di espletamento del servizio.

Art. 7 Condizioni generali del servizio (orario e numero di persone)

Fatti salvi i requisiti tecnico-professionali dell'Impresa richiesti nell'allegato A, art. 5 comma 1, e quelli personali-professionali degli addetti richiesti nell'allegato B, art. 5, comma 2 del D.M. 29/01/99 n. 85; e dal Decreto Ministeriale del 01.12.2010, il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto della normativa di settore (Reg. CE 185/2010 e relative direttive riservate di attuazione) nonché del vigente P.N.S. e del CCNL vigente.

In particolare:

- da una o più squadre tipo determinate di volta in volta dall'Appaltante, composta, generalmente, da nr. 3 (tre) addetti (1 supervisore e due addetti, almeno uno dei quali

necessariamente di sesso femminile) per il controllo di passeggeri, equipaggi o operatori. Tali addetti, contemporaneamente presenti, dovranno, tra l'altro, garantire il perfetto funzionamento ed utilizzo di un portale – metal detector, di una macchina radiogena, di un metal detector portatile, di un rilevatore di tracce di esplosivi e di un analizzatore di liquidi (LEDS).

Il personale addetto ai servizi di controllo effettuerà, tra l'altro, controlli manuali sui passeggeri e sui loro bagagli a mano nelle percentuali di volta in volta stabilite dagli organi competenti e comunicate dalla stazione appaltante nonché controlli radiogeni sul predetto bagaglio a mano che espleterà permanendo al monitor per 20 minuti circa con intervallo di 40 minuti, in caso di attività continuativa;

- da una squadra composta da uno o più addetti per il controllo dei bagagli da stiva. Tale servizio si svolgerà, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti, nell'area trattamento bagagli da stiva all'interno dell'Aeroporto di Foggia;
- da uno o più addetti destinati a servizi richiesti dal Programma Nazionale di Sicurezza o da altre normative le cui modalità e luogo di servizio saranno di volta in volta indicate dalla funzione responsabile della società Appaltante

Le modalità di prestazione del servizio e le attrezzature da utilizzare (come meglio nel seguito specificate) potranno comunque subire variazioni in base a modifiche normative, regolamentari o semplicemente dispositive della stazione appaltante che il contraente si impegna comunque a soddisfare anche in termini di ottenimento di certificazione a proprie spese nell'uso delle stesse da parte del proprio personale.

Il servizio dovrà essere comunque garantito in tutti i giorni dell'anno, comprese le festività, quando richiesto dalla stazione appaltante e comunque nelle ore in cui siano previste attività di volo adibite al trasporto passeggeri o merci in partenza o in transito presso l'Aeroporto di Foggia.

L'orario effettivo in cui dovrà essere garantito il servizio sarà comunicato, ove possibile ed in presenza di voli schedulati di linea, settimanalmente al responsabile designato dall'appaltatore dal *security manager* della società di gestione appaltante o suo sostituto sulla base delle effettive esigenze. Ovvero giornalmente, anche per recepire eventuali modifiche, sulla scorta delle previsioni giornaliere di flusso di passeggeri o di altri eventi, con invio per iscritto prima dell'avvio del servizio.

Lo stesso, comunque ed anche in caso di impiego ripetuto nella giornata, non potrà essere inferiore a 1 ora per singolo servizio.

L'Appaltatore si obbliga comunque ad eseguire i servizi richiesti, anche se non previsti nel piano dei voli settimanali o nelle modifiche giornaliere, in relazione a tutti quei casi non programmabili in anticipo, quali, ad esempio, ritardi dei voli, dirottamenti, nebbia, ecc.

In tali casi l'attivazione o il prolungamento del servizio avverrà a seguito di chiamata telefonica da parte della Società appaltante e l'Appaltatore è obbligato ad attivare il servizio entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata ovvero a garantire il protrarsi del medesimo fino a cessata esigenza.

A tal fine l'Appaltatore è obbligato a comunicare alla società appaltante uno o più numeri di telefono a cui inoltrare le chiamate per le richieste di attivazione immediata del servizio.

Art. 8 Modalità di svolgimento del servizio

Il controllo dei passeggeri, equipaggi e relativi bagagli a mano o operatori dovrà essere effettuato nelle aree ubicate all'ingresso delle c.d. zone sterili ovvero nei locali appositamente destinati o in varchi di accesso alle aree sterili dell'aeroporto ovvero sui piazzali di sosta aeromobili, siano essi dotati o meno delle attrezzature del tipo:

- portale metal detector per l'individuazione di oggetti metallici sui passeggeri;
- apparecchiature RX per l'ispezione radioscopica del bagaglio a mano e/o da stiva, formate da un nastro trasportatore, tubo, rulliera e monitor;
- apparecchiature manuali per l'individuazione di oggetti metallici sui passeggeri e nei bagagli a mano;
- apparecchiature ETD per la rilevazione del materiale esplosivo ovvero LEDES;

Le attrezzature componenti il sistema saranno visionabili in sede di sopralluogo.

Le attrezzature di cui sopra dovranno essere utilizzate per l'espletamento del servizio con diligenza del personale dell'Appaltatore, il quale dovrà essere debitamente istruito sul loro funzionamento e certificato per il loro uso. Pertanto, l'Appaltatore si assume la responsabilità degli eventuali danni causati alle attrezzature utilizzate dal proprio personale e derivanti da un loro errato o negligente utilizzo, anche nei confronti di terzi.

Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente al responsabile della società Appaltante qualsiasi rottura e/o errato funzionamento delle attrezzature utilizzate.

Sarà cura della Società Appaltante mantenere sempre in perfetta efficienza i macchinari e le attrezzature di cui trattasi, così come l'appaltatore dovrà avere massima cura e attenzione all'uso delle stesse, a pena di risarcibilità del danno eventualmente arrecato e a lui imputabile.

Per l'espletamento del servizio di cui trattasi il personale dell'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni minime:

- Sorveglianza costante del funzionamento della postazione di controllo (ivi compresa il funzionamento degli apparati in uso);
- Sorveglianza costante del portale per l'individuazione degli oggetti metallici ed eventuale ulteriore controllo del passeggero;
- Sorveglianza costante del monitor dell'apparecchiatura radioscopica;
- Sorveglianza costante uso e corretto funzionamento ETD (eventuale);
- Sorveglianza costante uso e corretto funzionamento LEDES (eventuale);
- Esecuzione di attività funzionali all'innalzamento del livello di qualità del servizio reso ai passeggeri e operatori all'atto e precedentemente alla sottoposizione ai controlli di sicurezza.

Per tutte le operazioni di controllo che richiedano l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo d'appartenenti alle forze di Polizia, l'Appaltatore dovrà chiedere l'intervento alla Polizia di Stato presente presso lo scalo aereo.

L'Appaltatore, quindi, è tenuto a mantenere i necessari continui contatti con i responsabili della Società di Gestione Appaltante (servizio operativo) per ogni problema inerente al servizio in parola. Il servizio dovrà, comunque, essere svolto nel rispetto degli standard richiesti a livello internazionale e sulla base di un programma che verrà predisposto dall'appaltatore stesso e che dovrà essere approvato dalla società appaltante e dall'autorità aeroportuale sentito il locale Ufficio della Polizia di Stato.

L'Appaltatore, nel corso dello svolgimento del servizio, si obbliga e s'impegna a sottostare alla disciplina aeroportuale e ad ottemperare a tutte le disposizioni che la società appaltante, la Direzione Aeroportuale competente per giurisdizione, l'ENAC, il Ministero dell'Interno, l'Amministrazione di Pubblica Sicurezza emaneranno circa lo svolgimento del servizio.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa prevista dal Dlgs. 81/08 e s.m.i. e dalle delibere emesse dalla commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e secondo le modalità previste nel settore del trasporto aereo.

Art. 9 Requisiti dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio dal T.U.L.P.S., dal D.M. 29/01/1999 n. 85, dal Reg. CE 185/2010 e relative direttive riservate di dettaglio, dal vigente P.N.S. e dalla normativa secondaria Enac e procedure emanate dal Security Manager della stazione Appaltante per tutta la durata del contratto.

L'appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'Appaltatore, il quale, si obbliga a presentare tutti i documenti che gli verranno all'uopo richiesti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

Art. 10 Requisiti del personale

L'appaltatore impiegherà, per lo svolgimento del servizio, personale dipendente ad ogni effetto direttamente dall'appaltatore stesso.

Detto personale dovrà avere la qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art.138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 nr.773 e non potrà essere adibito a compiti diversi da quelli inerenti alla qualità giuridica rivestita o per cui ha ricevuto una specifica formazione professionale tranne quelli funzionali all'innalzamento della qualità del servizio reso ai passeggeri all'atto del controllo di sicurezza (a titolo esemplificativo controllo dimensioni e numero bagagli trasportati, movimentazione contenitori o oggetti), dovrà altresì essere in grado di eseguire il servizio a perfetta regola d'arte ed avere i requisiti personali, professionali e d'età previsti dall'allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di legge in relazione alla specifica attività svolta.

Il personale dipendente dell'appaltatore dovrà essere munito d'apposito tesserino di riconoscimento e di permesso d'accesso all'aeroporto civile rilasciato a cura della competente Direzione Aeroportuale ovvero anche di patente aeroportuale, se richiesta, con oneri a carico dell'appaltatore.

Nei confronti del personale, anche ai fini del mantenimento di adeguati livelli di qualità del servizio prestato, l'appaltatore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di Lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti l'orario di lavoro, il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutto i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compresi quelli della D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive). Tali contratti, se e perché applicabili dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 13/01/99 nr.18 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi d'assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull'Handling") e, in ogni modo, previa verifica in tal senso da parte dell'ENAC.

L'appaltatore dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'appaltante, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso appaltante riterrà all'uopo opportuno.

L'Appaltatore, al fine di far acquisire al proprio personale idonea professionalità e capacità nello svolgimento di ogni precipua mansione, provvederà, nella programmazione e gestione delle risorse, articolazione dei turni e formazione delle squadre di lavoro, ad un adeguato avvicendamento di tutto il personale, sì da evitare ricorrenza frequente delle stesse persone, all'interno della squadra e per

stessa tipologia di mansione e tenendo a disposizione un idoneo numero di addetti in modo da poter far fronte sia alle richieste della Stazione Appaltante che alle fisiologiche assenze del personale.

Aeroporti di Puglia, nel corso dell'appalto, si riserva di effettuare controlli e verifiche a campione in tal senso.

L'appaltatore dovrà dotare il proprio personale d'abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e in ogni modo idoneo all'espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetto decoro, pulizia, ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'appaltatore dovrà assumere un atteggiamento d'estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine dell'aeroporto.

Reiterate e gravi violazioni a tale precetto costituiranno valido motivo di risoluzione del contratto.

L'E.N.A.C., il Ministero dell'Interno (Polizia di Stato) e la Società di Gestione appaltante potranno richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee per scarse qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari, non siano ritenute idonee all'esecuzione dei servizi, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché nei confronti di AdP neanche a titolo risarcitorio o di indennizzo.

L'appaltatore dovrà formalmente consegnare all'Ufficio oggetti smarriti ovvero al Supervisore AdP di scalo in turno qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Art. 11 Sicurezza e prevenzione in ambiente di lavoro

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.81/08 (obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs.230/95 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti. E', pertanto, fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro persone che non siano in possesso dei requisiti sopradetti e quelli di cui al precedente art. 9, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della Società di Gestione appaltante. Il costo delle prestazioni dell'esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 resterà a carico dell'appaltatore.

Art. 12 Danni a persone o cose – Copertura Assicurativa

L'appaltatore dovrà rispondere direttamente ed interamente d'ogni danno o infortunio che per effetto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avessero a derivare a persone e a cose proprie, dell'appaltante o di terzi, ivi compresi i passeggeri.

Pertanto, la società appaltante è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'appaltatore di produrre contestualmente alla stipulazione del contratto, una polizza assicurativa, in materia di responsabilità civile, per tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione in servizio ed, in particolare, per il caso d'incidenti al personale ed ai passeggeri, per il danneggiamento dei bagagli e per il caso d'incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.T. di almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà in ogni modo l'appaltatore medesimo.

Tale polizza, sottoscritta con primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere espressamente l'estensione ai danni da incendio, danni ai bagagli per danneggiamento, sottrazione etc, nonché il richiamo all'estensione agli atti di terrorismo.

L'Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della società appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante la polizza di pagare alle date i relativi premi.

La suddetta polizza dovrà prevedere altresì che:

- non potranno avere luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di AdP;
- dovranno essere considerati "terzi", tra gli altri, AdP ed i suoi dipendenti e consulenti;
- l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di AdP (art. 1916 cod.civ);

L'Appaltante si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurativi in relazione all'attività svolta ed ai rischi ad essa connessi.

Detta polizza, la cui durata dovrà essere pari alla durata contrattuale, dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante.

Art. 13 Penali

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento e con il modo che riterrà più opportuno controlli in merito al corretto svolgimento del servizio e alla permanenza dei requisiti di cui al T.U.L.P.S., al D.M. 85/99 ed alla normativa vigente

Qualora siano riscontrate inadempienze contrattuali, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità, previa contestazione e contraddittorio con l'appaltatore :

1. In caso d'inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, segnalazioni o rilievi da parte delle competenti autorità, ecc) la società appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00 per ogni infrazione rilevata;
2. Dalla terza inadempienza rilevata il limite minimo verrà innalzato a 5.000,00 (cinquemila) euro e quello massimo a 10.000 (diecimila)
3. La società appaltante si riserva in ogni modo la facoltà, dopo la quinta inadempienza contestata, alla quale segua l'applicazione della suddetta penale, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio per mezzo di altra ditta.

La penale eventualmente applicata, previa emissione di regolare documento contabile e tempestiva comunicazione, sarà compensata in occasione del primo pagamento utile.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte d'Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

Art. 14 Risoluzione del contratto

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, AdP si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata A.R. nell'eventualità di:

- a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
- b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- c) frode nell'esecuzione dei servizi;
- d) manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) subappalto abusivo;
- g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti se non espressamente autorizzati;
- h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdP ai sensi di legge o ai sensi del contratto, le Parti convengono che il contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:

a) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdP sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto AdP potrà procedere:

- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società Aeroporti di Puglia, pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it. In relazione al presente contratto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento danni.

L’Affidataria dichiara di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Anticorruzione trasparente”.

Art. 15 Revoca e decadenza del contratto

La società appaltante si riserva la facoltà di revocare il contratto in corso d’esecuzione qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca o mancato rinnovo della Convenzione ministeriale;
- chiusura definitiva dell’aeroporto all’esercizio dell’attività aerea civile – commerciale;
- riduzione dei voli;
- revoca dell’atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell’appalto;
- sopravvenuta mancanza, in capo all’appaltatore, di uno o più dei requisiti richiesti dal D.M. 29/01/1999, n. 85 per lo svolgimento del servizio.

Nei caso di revoca o decadenza per mancanza, in capo all’appaltatore, di uno o più dei requisiti per lo svolgimento del servizio dal D.M. 29/01/1999 n. 85 verrà escussa la fideiussione e si procederà come per legge, anche alle segnalazioni alle Autorità dei contratti pubblici.

Art. 16 Chiusura dell’Aeroporto

Qualora, per esigenze della società di gestione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea o definitiva dell’aeroporto, la società di gestione appaltante si riserva il diritto di disporre la sospensione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Art. 17 Cauzione definitiva

L’appaltatore verserà, contestualmente alla stipulazione del contratto, cauzione definitiva nelle forme di legge ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a causa d’inadempimento. Resta salva per l’appaltante l’esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione, che dovrà essere depositata presso gli uffici della società appaltante all’atto della stipulazione del contratto, potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituto di Credito o da Compagnia d’Assicurazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Tale fideiussione dovrà evidenziare:

- che lo svincolo sarà disposto dall’appaltante con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell’originale;
- che l’ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna ad effettuare, su semplice richiesta dell’appaltante, il versamento della somma dovuta, entro 15 giorni dalla richiesta di Aeroporti di Puglia;
- che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art. 1944 c.c.) nonché l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 co. 2 c.c..

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, in ogni modo, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data d'ultimazione del servizio.

Art. 18 Controversie

Per qualsiasi controversia in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione sarà competente il Foro di Bari.

Art. 19 Spese contrattuali

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, saranno a totale carico dell'impresa appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e negli atti di gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 21 Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento e del Servizio è il dott. Giuseppe Costadura

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del contratto di appalto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Bari, li 25 gennaio 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Marco FRANCHINI